

## I fatti sopravvenuti. Casistica giudiziaria dei fatti rilevanti ai fini della modifica delle condizioni di separazione e divorzio<sup>1</sup>

2.

### SOMMARIO

1. Nuovi oneri familiari. – 2. Accresciute esigenze dei figli. – 3. Aspettative ereditarie. – 4. Aumento del costo della vita. – 5. Trasferimento di residenza dei figli. – 6. Provvedimenti in limitazione e decadenza dalla potestà genitoriale. – 7. Convivenza *more uxorio* del coniuge beneficiario dell'assegno. – 8. Revoca dell'assegnazione della casa familiare. – 9. Nuove nozze del coniuge beneficiario. – 10. Peggioramento delle condizioni economiche: scelte personali del coniuge. – 10.1. *Segue*. Insorgenza ed aggravamento di una patologia. – 10.2. *Segue*. Licenziamento. – 10.3. *Segue*. Dimissioni. – 10.4. *Segue*. Pensionamento. – 10.5. *Segue*. Contrazione dei guadagni (rinvio). – 10.6. *Segue*. Cessazione dell'attività commerciale. – 10.7. *Segue*. Cessazione dell'elargizione parentale. – 10.8. *Segue*. Fallimenti societari del coniuge. – 11. Miglioramenti economici dei coniugi. – 11.1. *Segue*. Attività di lavoro subordinato. – 11.2. *Segue*. Percezione del t.f.r. (o del t.f.s.). – 11.3. *Segue*. Attività professionale. – 11.4. *Segue*. Carriera universitaria. – 11.5. *Segue*. Carriera politica. – 11.6. *Segue*. Stabile convivenza con figli ed affini. – 11.7. *Segue*. Indipendenza economica dei figli maggiorenni. – 12. Modalità di versamento dell'assegno di mantenimento: ordine di pagamento diretto. – 13. Mantenimento diretto. – 14. Regime di affidamento dei figli. – 14.1. *Segue*. L'individuazione del genitore collocatario e la permanenza del minore presso ciascun genitore. – 14.2. *Segue*. Il contenuto dell'affidamento esclusivo – 15. Comportamenti gravemente inadempienti, pregiudizievoli per i figli e ostacolanti le modalità dell'affidamento (art. 709-*ter* c.p.c.).

<sup>1</sup> L'avv. Rita Ielasi ha collaborato alla redazione dei seguenti paragrafi: 4. *Aumento del costo della vita*; 7. *Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell'assegno*; 9. *Nuove nozze del coniuge beneficiario*; 10.2. *Segue. Licenziamento*; 10.3. *Segue. Dimissioni*; 10.4. *Segue. Pensionamento*.

**Nuovi oneri familiari** 1.

Un fatto nuovo potenzialmente idoneo ad integrare un giustificato motivo sopravvenuto, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio (ovvero agli accordi di separazione omologati), è costituito dalla *formazione di una nuova famiglia* da parte del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli, ovvero dal semplice fatto della *nascita di un ulteriore figlio*, generato dalla successiva unione con un nuovo partner.

Secondo un risalente orientamento della Suprema Corte:

**GIURISPRUDENZA**

La formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole

(Cass. 22 novembre 2000, n. 15065, in *Fam. e dir.*, 2001, 1, 34, con nota critica di G. DE MARZO, *Mantenimento dei figli nati da precedente matrimonio e rilevanza della costituzione di una nuova famiglia*)<sup>2</sup>.

Tale indirizzo interpretativo, già oggetto di critiche in dottrina<sup>3</sup>, non corrisponde più alle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità riguardo alla problematica in esame, secondo cui

<sup>2</sup> Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Bari 30 ottobre 2006, n. 2681, inedita, secondo cui: «il nuovo dovere di solidarietà coniugale gravante sul convenuto non lo esime certo da quello verso la famiglia originaria, specie da quello derivante dal rapporto di filiazione».

<sup>3</sup> Si veda, con riferimento alla nascita di un figlio generato dalla successiva unione, B. DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002, 486, secondo cui: «sembra frutto di antiche concezioni colpevoliste della separazione e del divorzio prescindere, nel caso di così rilevanti modifiche della condizione di una delle parti, da un equilibrato esame della complessiva situazione, discriminando il nuovo nato sulla base del dato formale della priorità del precedente diritto e non del dato sostanziale delle possibilità concrete del genitore e di un'equa distribuzione di quanto può trarsi da esse, sulla base dei bisogni di ciascun fruitore di un identico diritto al mantenimento».

**GIURISPRUDENZA**

devono essere sicuramente tutelati i rapporti all'interno della nuova famiglia

(Cass. 17 luglio 2009, n. 16789, in *Fam. e dir.*, 2010, 7, 701, con nota di E. RAVOT, *Assegno di divorzio: natura e criteri di determinazione*).

Espressione di tale esigenza è l'orientamento giurisprudenziale che, in tema di revisione delle condizioni di divorzio, ha tenuto conto dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare sull'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge, enunciando il principio di diritto in base al quale:

**GIURISPRUDENZA**

Ove, a sostegno della richiesta di revisione nel senso della diminuzione o della soppressione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante – in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti – di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali

(Cass. 23 agosto 2006, n. 18367, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2807, con nota di G. GIGLIOTTI, *Revisione dell'assegno post-matrimoniale «mezzi adeguati» e condizioni patrimoniali degli ex coniugi*<sup>4</sup>).

Analogo principio è stato affermato dai Giudici di legittimità anche in tema di revisione del contributo di mantenimento per i figli, considerato che

<sup>4</sup> In senso conforme, Cass. 30 novembre 2007, n. 25010, in *www.affidamentocondiviso.it*. Cfr., inoltre, Cass. 14 febbraio 2007, n. 3340, in motiv., inedita, che ha confermato la pronuncia di merito che aveva ridotto la misura dell'assegno fissato dal Giudice del divorzio in favore dell'ex coniuge in considerazione dei maggiori oneri patrimoniali gravanti sull'ex marito per effetto del nuovo vincolo assunto (matrimonio contratto con una donna che era iscritta nelle liste di disoccupazione ed era priva di redditi) e della conseguente alterazione dell'equilibrio economico susistente tra le parti al momento della pronuncia di divorzio.

## GIURISPRUDENZA

i sopravvenuti, giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, generato dalla successiva unione, sempre che detta insorgenza, considerate tutte le circostanze del caso concreto, abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell'obbligato stesso, apprezzato all'esito di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. In ogni caso, a tal fine occorre tenere conto che, per un verso, il nuovo dovere di mantenimento dell'obbligato va valutato anche alla stregua delle potenzialità economiche della nuova famiglia in cui il bambino è stato generato, e quindi avendo riguardo pure alla condizione dell'altro genitore. Là dove, poi, venga in gioco la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita: sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal Giudice del divorzio sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (e ciò a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo *partner*

(Cass. 24 gennaio 2008, n. 1595, in [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it)).

Allo stesso modo, la Suprema Corte, in tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge *ex art. 156 c.c.*, ha cassato la pronuncia di merito per aver omesso di valutare le circostanze prospettate dal marito obbligato come incidenti sulle proprie condizioni economiche,

## GIURISPRUDENZA

ed in particolare, il suo obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, di due figli nati dalla nuova relazione (sul punto Cass. n. 6017/2001)

(Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Separazione di coniugi*, n. 81).

Tale indirizzo interpretativo, che può definirsi, oramai, consolidato, merita piena condivisione, in quanto valorizza e tutela due principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale, e precisamente:

a) il principio di eguaglianza, previsto nell'art. 3 Cost., che garantisce un pari trattamento economico ai figli naturali rispetto a quelli legittimi, tenuto conto che

**GIURISPRUDENZA**

i figli hanno tutti uguali diritti sicché è onere dei genitori provvedere al loro mantenimento. Da ciò consegue che il Giudice chiamato a determinare l'assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio deve considerare che dal patrimonio del genitore onerato deve detrarsi quanto necessario per il mantenimento del figlio naturale

(Cass. 16 maggio 2005, n. 10197, in *Foro it., Rep.*, 2005, voce *Separazione dei coniugi*, n. 14)<sup>5</sup>.

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, l'incidenza sulle disponibilità economiche dell'ex marito degli oneri per il mantenimento di due figlie minori, nate dal rapporto di convivenza con la sua nuova compagna, assume un rilievo decisivo in ordine alla ricostruzione della situazione economica delle parti

(Cass. 30 novembre 2007, n. 25019, in *www.affidamentocondiviso.it*);

b) il principio di libera espressione della dignità umana, contenuto nell'art. 2 della medesima Carta costituzionale, tenuto conto che la scelta del coniuge di costituire una nuova famiglia, non solo è pienamente legittima, ma è anche esplicazione di quei diritti inviolabili di libertà dell'uomo «*nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*»<sup>6</sup>, con la conseguenza che,

**GIURISPRUDENZA**

allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione peggiore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia

(Cass. 12 ottobre 2006, n. 21919, in *www.affidamentocondiviso.it*)<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> In senso conforme, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27879, inedita.

<sup>6</sup> Si veda, in chiave sistematica, Cass. 11 marzo 2006, n. 5378, cit., che ha tutelato la scelta di uno dei coniugi di limitare il proprio impegno lavorativo.

<sup>7</sup> In senso conforme, Cass. 26 novembre 2008, n. 28218, inedita. In altra occasione, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che, malgrado l'accertato squilibrio tra le posizioni economiche dei due coniugi, aveva limitato l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge debole alla misura già stabilita dal tribunale: «*in quanto considerata "equa e*